

REGOLAMENTO
per il funzionamento
del Comitato unitario per il controllo analogo
e dei Comitati tecnici di controllo

Approvato dal Comitato unitario dei soci il 27.03.2017

Approvato dall'Assemblea dei soci il 27.03.2017

Approvato dal Comitato tecnico di controllo – Divisione A - il 05.04.2017

REGOLAMENTO
per il funzionamento
del Comitato unitario per il controllo analogo
e dei Comitati tecnici di controllo

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'art. 11 dello Statuto di Eco.Lan S.p.A. ha istituito il Comitato unitario per il controllo analogo sulla Società, determinandone la composizione e le relative competenze.
2. Il presente Regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del predetto Comitato unitario, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto e per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 2 – Composizione, durata e sede

1. Il Comitato unitario è composto dai Sindaci, o loro delegati, dei Soci affidanti i servizi del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.
2. I membri del Comitato unitario sono nominati da ciascun Socio affidante ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto e decadono automaticamente allorché venga meno l'affidamento del servizio alla Società.
3. In caso di anticipata cessazione della carica, per qualsiasi causa, i membri del Comitato unitario sono sostituiti con le modalità previste dallo Statuto.
4. Il Comitato unitario nomina, fra i propri componenti, il Presidente.
5. Il Comitato unitario si riunisce presso la sede della Società, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, su richiesta di almeno 1/5 dei membri del Comitato e purché posta entro i limiti territoriali dei Soci affidanti.
6. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.

Art. 3 – Competenze

1. Il Comitato unitario esercita funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini dell'esercizio del controllo analogo sui servizi del ciclo integrato dei rifiuti, secondo le competenze attribuite dall'art. 11 dello Statuto e con le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il Presidente riferisce all'Assemblea dei soci e ai Soci dell'attività svolta dal Comitato unitario.

Art. 4 - Convocazione del Comitato unitario, voto e verbalizzazione

1. Il Comitato si riunisce:
 - a. prima di ogni seduta dell'Assemblea dei Soci, se sono posti all'ordine del giorno atti rientranti

nelle competenze del Comitato unitario ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;

b. negli altri casi previsti dallo Statuto;

c. ove ne faccia motivata richiesta un membro del Comitato unitario, purché siano trascorso almeno trenta giorni dalla riunione precedente;

d. ogni volta che il Presidente del Comitato unitario lo ritenga opportuno e, in particolare, qualora ravvisi difformità, violazioni e scostamenti del Consiglio di Amministrazione da propri indirizzi, indicazioni e direttive o da quelli deliberati dall'Assemblea dei Soci o dai Comitati tecnici, anche al fine di assumere le iniziative previste dall'art. 11 comma 3, lett. m), n) e o), dello Statuto.

2. Il Comitato unitario è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, successivamente, dal Presidente del Comitato unitario.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante posta elettronica certificata, a ciascun membro del Comitato almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in casi di estrema e comprovata urgenza, entro il termine ridotto di 3 (tre) giorni.

4. Il Comitato unitario, convocato a seguito della trasmissione delle proposte degli atti deliberativi sottoposti all'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 13 commi 3 e 4 dello Statuto, deve procedere alle determinazioni di sua competenza entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Fatta eccezione per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 5 che segue, il Comitato unitario è regolarmente costituito con la presenza dei 2/3 dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. A ciascun membro del Comitato unitario spetta un solo voto, a prescindere dalla quota azionaria rappresentata. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

7. Ciascun Socio affidante ha facoltà di conferire delega ad altro Socio affidante, per singole riunioni. Ciascun Socio affidante potrà essere delegato ad esercitare i diritti e le prerogative in seno al Comitato unitario da non più di due Soci affidanti.

8. Delle sedute è redatto apposito verbale da un Segretario designato dal Comitato per ciascuna riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Comitato unitario e dal Segretario designato.

Art. 5 – Designazione e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

1. Per l'esercizio delle competenze del Comitato unitario di cui all'art. 11 comma 3 lettere a) e

b) dello Statuto, si osservano le disposizioni che seguono.

2. Due dei tre membri del Consiglio di Amministrazione della Società sono designati dal Comitato unitario con le seguenti modalità:

a) gli Enti locali soci rappresentati nel Comitato unitario vengono ordinati in ordine decrescente di abitanti residenti;

b) se il numero dei detti Enti locali soci è pari, l'elenco viene diviso in due gruppi di uguale numero, contenenti il primo la prima metà dell'elenco, ovvero i soci con un maggior numero di abitanti, ed il secondo la seconda metà, ovvero i soci con un minor numero di abitanti;

c) se il numero dei detti Enti locali soci è dispari, l'elenco viene diviso in due gruppi, contenenti il primo un numero di soci, appartenenti alla parte superiore dell'elenco, pari alla metà del numero dei detti Enti locali soci in elenco arrotondata per difetto, ed il secondo la restante parte dell'elenco;

d) un membro è designato dagli Enti locali soci rappresentati nel Comitato unitario che appartengono al primo gruppo, come definito ai sensi delle precedenti lettere b) e c);

e) un membro è designato dagli Enti locali soci rappresentati nel Comitato unitario che appartengono al secondo gruppo, come definito ai sensi delle precedenti lettere b) e c).

3. La designazione avviene mediante assemblee separate per ogni raggruppamento di Enti locali rappresentati nel Comitato unitario, appositamente convocate dal Presidente del Comitato unitario.

4. Le singole assemblee degli Enti locali soci, ai fini dell'elezione dei componenti del Comitato, sono regolarmente costituite, sia in prima, che in seconda convocazione ed in successive eventuali altre, con la presenza di tanti Enti locali soci che rappresentino almeno 3/4 dei soci appartenenti al raggruppamento. Le assemblee di ciascun raggruppamento degli Enti locali soci deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Le medesime maggioranze si applicano per le deliberazioni relative alla revoca degli amministratori designati, nei casi previsti dallo Statuto.

5. Spetta ad ogni Ente locale socio un solo voto.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione designati con le modalità indicate nel presente articolo rappresentano tutti gli Enti locali soci del raggruppamento che li ha eletti.

7. Il presidente del Consiglio di Amministrazione è indicato dal *plenum* dei membri del Comitato unitario fra i due membri designati ai sensi delle prescrizioni che precedono, con la presenza di almeno 2/3 degli Enti locali soci appartenenti al Comitato unitario e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

8. Per la designazione dei membri del Collegio Sindacale di competenza del Comitato unitario si osservano le medesime disposizioni previste per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Pubblicità delle riunioni del Comitato unitario

1. Le riunioni del Comitato unitario sono pubbliche, salva diversa determinazione del Comitato medesimo adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 7 - Comunicazione delle determinazioni del Comitato unitario

1. Le determinazioni e gli atti adottati dal Comitato unitario sono comunicati agli Enti locali soci e agli organi della Società con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 8 - Poteri di vigilanza del Comitato

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e delle iniziative di cui all'art. 11 dello Statuto, il Comitato unitario può procedere ad atti di ispezione, accedere a tutti i documenti ed atti societari inerenti le questioni ad esse sottoposte dagli Enti locali soci e richiedere agli amministratori documenti e notizie utili all'esercizio del controllo con osservanza di un preavviso di giorni 15 (quindici).

2. Il Comitato unitario ha facoltà di delegare ad uno o più commissari il compimento degli atti di ispezione e di accesso.

3. I commissari sono tenuti al segreto nel caso di accesso ad informazioni riservate e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Art. 9 - Esito dei controlli del Comitato unitario

1. Il Comitato unitario comunica alla Società e agli Enti locali soci, con periodicità almeno trimestrale, le verifiche e i controlli eseguiti sulla Società e l'esito degli stessi.

2. Nel caso in cui, anche a seguito delle segnalazioni dei Comitati tecnici di controllo, il Comitato unitario accerti che, nell'esercizio della propria attività, la Società non ottemperi alle disposizioni del/i contratto/i di servizio e delle carte di qualità dei servizi, ovvero alle direttive e agli indirizzi impartiti, ovvero assuma atti in contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio a cui si riferisce il servizio, il Comitato unitario assume le iniziative e le misure da adottare nei confronti della Società per porre tempestivo rimedio agli inadempimenti riscontrati, ivi comprese, occorrendo, la revoca degli amministratori e la promozione nei loro riguardi dell'azione di responsabilità.

Art. 10 - Gratuità della carica di componente del Comitato unitario

1. La carica di componente del Comitato unitario è gratuita.

2. È fatto salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa, con onere a carico dell'Ente Locale socio rappresentato.

Art. 11 - Ingresso di nuovi soci

1. L'ingresso di nuovi Enti locali nel capitale della Società determina l'automatica applicazione ai medesimi delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 12 – Comitati tecnici di controllo

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai Comitati tecnici di controllo previsti dall'art. 12 dello Statuto, in quanto compatibili e con i necessari adattamenti.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono approvate e modificate dall'Assemblea con i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea straordinaria.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il funzionamento del Comitato unitario per il controllo analogo e dei Comitati tecnici di controllo è disciplinato con apposita determinazione del Comitato stesso, da adottarsi in conformità ai principi di massima trasparenza e semplificazione.

3. In mancanza di tale disciplina, si applicano i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali.